



Ai
Sindacati Autonomi Bancari
F.A.B.I.

LORO SEDI

PROTOCOLLO: **1074 - MB/ff**

ROMA, LI **01 marzo 2016**

OGGETTO: **Esenzione visite di controllo malattie e fasce di reperibilità**

Portiamo alla vostra attenzione che in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 16 del 21 gennaio 2016 è stato pubblicato il Decreto 11 gennaio 2016 recante “integrazioni e modificazioni al decreto 15 luglio 1986 concernente le visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell’Istituto nazionale della previdenza sociale”.

In particolare il citato decreto entrato in vigore il 22 gennaio 2016 dispone all’art. 1 comma 1, l’esclusione dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità per i lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati per i quali l’assenza è etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

- a) Patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- b) Stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

A maggiore chiarimento i commi 2 e 3 dell’art. 1 del sopracitato decreto chiariscono che:

1. Le patologie di cui alla lettera a) devono risultare da idonea documentazione, rilasciata dalle competenti strutture sanitarie, che attesti la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare;
2. Per beneficiare dell’esclusione dall’obbligo di reperibilità, l’invalidità di cui alla lettera b) deve aver determinato una riduzione della capacità lavorativa nella misura pari o superiore al 67 per cento.

Cordiali saluti.

IL DIPARTIMENTO CONTRATTUALISTICA

LA SEGRETERIA NAZIONALE